

TORNATA DEL 12 NOVEMBRE 1849

- 53 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Comunicazione di una lettera del guardasigilli — Congedo — Verificazione de' titoli e ammissione in Senato del marchese Aymerich di Laconi — Interpellanze del senatore Sclopis intorno ai frequenti reati che si commettono nella Savoia — Si riprende la discussione del progetto di legge concernente le giubilazioni e le pensioni militari.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.
Si legge il processo verbale.

PRESIDENTE. Non posso porre ai voti il processo verbale, perchè il Senato non è ancora in numero.

**COMUNICAZIONE DI UNA LETTERA
DEL GUARDASIGILLI.**

(Si dà lettura di una lettera del guardasigilli, colla quale egli annuncia non potere per malattia intervenire in Senato per udire le interpellanze del senatore Sclopis.)

PRESIDENTE. Consulterò la Camera se, mentre non è in numero, vuole dar luogo alle interpellanze. . . . (*In questo mezzo arrivano alcuni senatori*)

Molte voci. Ora siamo in numero.

PRESIDENTE. Ora che la Camera è in numero, metterò ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

Interrogherò il ministro degli interni se assenta ad accettare dette interpellanze, sebbene manchi il ministro di grazia e giustizia.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io non ho nessuna difficoltà, perchè intervenni appunto a questa seduta per rispondere alle interpellanze del senatore Sclopis.

PALLAVICINI IGNAZIO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Prima di tutto devesi riferire sopra l'ammissione di un nuovo senatore.

CONGEDO.

PRESIDENTE. Leggerò da prima una lettera di domanda di congedo illimitato del signor senatore Serra.
(Letta la lettera, è accordato il congedo.)

**AMMISSIONE NEL SENATO DEL MARCHESE
AYMERICH DI LACONI.**

PRESIDENTE. La parola è al senatore Musio, relatore del IV ufficio.

MUSIO. Il marchese Aymerich di Laconi è stato nominato con decreto reale del 3 maggio 1848 senatore del regno.

Egli è nato in Cagliari nel novembre del 1808, e quindi ha già compiuta l'età prescritta dallo Statuto. Per diritto ereditario egli era insignito della qualità di una delle voci dello Stamento militare, che è uno dei tre ordini politici costituenti la cessata rappresentanza nazionale della Sardegna. In questo suo ufficio rese importantissimi servigi al suo paese, e potrebbe, credo, per ciò appartenere alle categorie vigesima e vigesima prima dell'articolo 35 dello Statuto. Egli però trova un titolo più esplicito nella categoria vigesima quinta. Dapiù che tre anni paga oltre 3,000 lire di contribuzione diretta, senza tener conto di un patrimonio di circa 1,600,000 lire di capitale iscritto nel catasto del debito pubblico.

Col corredo di queste facoltà, il IV ufficio, a cui ho l'onore di appartenere, vi propone l'ammissione del prefato signor marchese Aymerich di Laconi a senatore del regno.

(Approvate le conclusioni del IV ufficio, e prestatosi dal nuovo senatore il giuramento, secondo la formola, il presidente proclama il marchese Aymerich di Laconi a senatore del regno.)

INTERPELLANZE DEL SENATORE SCLOPIS INTORNO AI FREQUENTI REATI CHE SI COMMITTONO NELLA SAVOIA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Mi duole veramente, o signori, che oggi, per improvvisa indisposizione, non abbiamo la presenza del guardasigilli di S. M., al quale si doveva dirigere in parte il mio discorso. Ma siccome, per la generalità dell'oggetto di quanto io debbo dire, le mie parole entreranno anche nell'attribuzione del ministro dell'interno, così io non mi rimirò dal proporre quelle interpellanze che aveva in animo di fare, pregando il signor ministro dell'interno di voler essere cortese di significarle al guardasigilli per quella parte che a lui più direttamente può toccare.

Signori, da molti mesi, ed in particolare negli ultimi, si osservò una gravissima e straordinaria evenienza di reati contro le proprietà e contro le persone.

Non mi occorre di entrare nell'enumerazione di questi fatti, ed io nol potrei, perchè mi mancherebbero i dati statistici riguardanti tali atti. Ma la voce pubblica continua accenna a questi reati, l'agitazione dell'universale del popolo reclama provvedimenti onde farli cessare, e quindi per l'esistenza del fatto la cronaca giornaliera farà le veci del relatore. Non è meraviglia, dico, che questo succeda, ma sarebbe gran meraviglia se in un paese dove la legge debbe regnare non si prendessero i più energici ed pronti provvedimenti per far cessare questo stato di cose; ed io sono certo che, così parlando, non faccio che anticipare quella dichiarazione che il Governo di S. M. intenderà di darmi in proposito.

Io ho fiducia nella lealtà, nei lumi e nell'energia del ministro, e compie un dovere eccitandolo in particolar modo ad indicare il suo modo di giudicare della situazione presente, e la qualità dei mezzi che egli vuole usare a tal fine. Pur troppo convien dire che antica piaga è nel nostro paese quest'affluenza di reati, di grassazioni e di furti gravissimi qualificati. E veramente sarà un bel frutto del rinnovato e rinvigorito nostro ordine legale quando i forestieri scendendo dalle Alpi, dopo aver trascorso quelle regioni in cui questa sorta di reati sono rarissimi, non dovrà fare una trista at-

tenzione al mulato paese, e non dovrà compiangere che tanta felicità di natura non sia accompagnata da eguale felicità di leggi. In tempo non molto da noi remoto, che non eccede la memoria de' padri nostri, ed anzi la nostra propria, si vide il Piemonte infestato da gravissimi reati, da bande di assassini, da furti violenti ed altri simili crimini. Il Governo d'allora, che si intitolava repubblica, usò uno straordinario rigore, ed usando questo rigore, giunse in breve spazio a mondare il paese da quella peste, e fece sì, che anche coloro i quali, per rispetto alle opinioni politiche, più dissentivano dai governanti d'allora, fossero tuttavia, dall'evidenza dei fatti, costretti in certo modo a rendere giustizia e dire, che si godeva tal bene, di cui prima non si aveva il favore.

Se non vi dispiace, o signori, poichè siamo in una materia di tanta importanza, di concedermi la vostra solita benigna attenzione, io mi permetterò di farvi conoscere alcuni brevi tratti intorno al modo con cui, sotto il Governo che teneva la somma delle cose in Piemonte, nei tre primi anni di questo secolo s'intendessero e si facessero osservare i provvedimenti di sicurezza pubblica: il primo ottobre 1800, l'attuale duca di Dalmazia, il più glorioso superstite dell'armata francese, il generale Soult, allora comandante del Piemonte, così parlava in un proclama diretto ai Piemontesi:

« Il n'y a pas de liberté quand les vengeances s'exercent; il n'y a pas de liberté quand la licence en prend la place. . . Chargé du commandement supérieur de tout le Piémont, et déterminé à prendre tous les moyens nécessaires pour y rétablir l'ordre, la tranquillité et la sûreté des personnes et des propriétés, je vous déclare que j'employerai pour y parvenir des mesures rigoureuses, si celles qui ont été adoptées jusqu'à présent sont insuffisantes. Je ne reconnais aucun parti que celui de l'ordre. »

Egli quindi stabiliva quelle disposizioni preventive di sicurezza pubblica che si possono leggere nella raccolta degli atti pubblici di quell'epoca.

Il 15 dicembre 1800, il capo di brigata Pavetti, comandante la gendarmeria piemontese, quel Pavetti che da Carlo Botta nelle sue storie ebbe la lode di giovane di natura molto generosa e che camminava con molto affetto nelle bisogne della libertà, scriveva alla Commissione esecutiva:

« Il Piemonte, sprovvisto di truppe, rigurgita per altra parte di assassini e disertori che ne minacciano la pubblica tranquillità. Il capo della gendarmeria piemontese non cesserà di agire con tutta l'energia, onde reprimere i delitti, semprechè si vegga esso sostenuto dalla vostra autorità. »

Nè crediate già che in quei tempi tutti gli elementi della attività governativa fossero pronti e disponibili. No, di certo. Ascoltate quello che il 15 settembre dello stesso anno scriveva il commissario generale di polizia in Piemonte all'amministratore generale Jourdan:

« Des fonctionnaires publics pusillanimes, des dépositaires de la force armée qui par la confusion des pouvoirs se croient autorisés à refuser l'obéissance aux magistrats, des fameux brigands qui à force de crimes prétendent à l'impunité en imprimant la terreur, tel est l'affreux tableau, » ecc.

Ma malgrado queste difficoltà, si volle, e fortemente si volle, ed infine si riuscì. E se volete, o signori, che io accenni alla forma con che in allora si accoppiava all'energia della parola l'energia dei fatti, non ho che a leggervi un brano di un rapporto del cittadino Campana, allora prefetto del dipartimento di Marengo, indiritto all'autorità superiore. Fu il Campana, come voi sapete, uno dei più distinti nostri compatrioti in quell'epoca avvicinata di tanti pericoli e di tante valentie. Giovane il Campana, brillò fra i dottori del

collegio di leggi, poscia si illustrò vieppiù come amministratore pubblico; infine si alzò a gran rinomanza tra i più prodi generali in quelle gigantesche guerre, e lasciò sul campo di battaglia la vita.

Il Campana dunque volendo farla finita coi grassatori e cogli assassini che infestavano il dipartimento di Marengo, così si esprimeva il 18 marzo 1803:

« Pour prévenir désormais ces vols et assurer les routes, j'ai entouré le bassin de Pozzolo de brigades de gendarmerie et de détachemens de cavalerie de la manière suivante: » e qui describe le località: « Ces troupes ont l'ordre de parcourir continuellement et successivement la route de leur station à Pozzolo, d'y empêcher la contrebande, en prêtant main forte aux préposés des douanes, et de tirer sur tous ceux qui portent des armes indistinctement. J'ai révoqué pour celà toutes les permissions de port d'armes dans le canton de Pozzolo, excepté dans les voitures. Depuis cette mesure qui a commencé le 6 pluviôse jusqu'à ce jour je n'ai plus entendu parler de vol à main armée dans aucune partie du département. »

Io vi ho dato l'idea, o signori, dell'energia del Governo d'allora, e vi ho parlato dei frutti che se ne erano ottenuti. Io per altro fin d'ora dichiaro, che non mi attenterei mai di proporre, nè di appoggiare una parte del sistema repressivo che allora si adottava, perchè que' repubblicani non rifuggivano dalle Commissioni militari, non rifuggivano dalla giustizia eccezionale, e in questa parte io assolutamente dissentirei da provvedimenti eccezionali che si facessero anche per mantenere la tranquillità pubblica. Io desidero che si osservino, che si mantengano tutte le guarentigie assicurate dallo Statuto, ma desidero dall'altro canto che il Governo faccia atto di energia, usando di tutta l'autorità che lo Statuto gli concede. Io dirò che il Governo avrà per sè l'appoggio di tutta la Legislatura; lo avrà perchè è un gran debito quello, anzi il primo di tutti, di mantenere la sicurezza pubblica per i cittadini; lo avrà perchè in questo debito si comprende anche una questione di grande avvenire. In essa, posso dire, si comprende l'avvenire anche delle nostre libertà. Quel popolo di cui tanto si parla, e del quale, forse meno di quello che si dovrebbe, si pensa efficacemente, quel popolo che si affatica nell'agricoltura, che suda nelle officine, che si travaglia nei traffichi minuti, quel popolo, per apprezzare i benefici della libertà politica, ha bisogno di veder fiorire all'intorno la tranquillità pubblica. Tutti ne hanno bisogno, ma più particolarmente coloro i quali sono più esposti ai pericoli, coloro ai quali non sono dati i mezzi di custodirsi o di fare per altrui mezzo quello che debbono fare colle loro persone. Dunque, in nome del popolo, in nome della libertà io chieggo dal Governo energia per reprimere questi reati e per prevenirli.

Per prevenire i reati tre mezzi principali ci si presentano: le leggi di sicurezza pubblica, la forza armata, il Pubblico Ministero dell'ordine giudiziario.

Quanto alla legge di sicurezza pubblica voi non ignorate, o signori, che da un pezzo se ne è parlato. Fin da quando io aveva l'onore di sedere nei Consigli del Re, io credevo che fosse necessario ed urgente di dare quei provvedimenti di sicurezza pubblica che, congiunta colle guarentigie che voglio sempre intatte dei nostri diritti costituzionali, tendessero a purgare il paese dal germe dei malandrini. Io aveva allora preveduto che, passandosi dal regime economico dei Consigli di Governo che si erano stabiliti, al regime veramente legale da noi tanto lungamente desiderato, si dovevano ordinare le leggi in guisa che si avesse vigore e spe-

ditezza eguale a quella che da prima si potesse ottenere; perciò io fin dall'11 di luglio dell'anno passato presentava alla Camera dei deputati un progetto di legge diretto a prevenire e reprimere l'oziosità, il vagabondaggio, la mendicizia ed i furti di campagna. Quel progetto entrò in discussione, ma, come voi sapete pure, la Camera fu poco slante prorogata; quindi furono interrotti i lavori di discussione preparatoria.

Al ritorno della Legislatura nell'ottobre, il Ministero che allora teneva la direzione degli affari propose una legge di doppia natura, in cui unitamente si stabilivano provvedimenti di sicurezza pubblica contemplati in un ordine alquanto diverso da quello che io aveva in animo, perchè erano semplici misure preventive di polizia, ed accoppiavansi a questi provvedimenti alcuni favori all'emigrazione lombarda. Sorsero difficoltà intorno a questo progetto, ed allora, ripigliando il tema che ora pure mi preoccupa, io proponeva alla Camera dei deputati un ordine del giorno in cui distinguevansi le due materie che parevanmi urtassero alquanto, e s'incaricava la Commissione di proporre due leggi distinte. Quest'ordine del giorno da me proposto fu adottato dalla Camera dei deputati. La Commissione adempì il suo mandato; il progetto venne discusso, e passò quindi al Senato. Voi vi rammenterete meglio di me, che non aveva peranco l'onore di sedere in questi staffi, come il Senato, parlando dal principio che le leggi di polizia precedenti sussistevano tuttora, credette di ricusare la sua approvazione a quel progetto. Le cose rimasero dunque a questo punto. Vi fu un progetto presentato dal ministro che non venne in discussione per i sopravvenuti avvenimenti, progetto di più larga portata e di maggior estensione. Vi fu un altro progetto meno esteso, il quale fu approvato dalla Camera dei deputati e rigettato da voi. Ora resta a vedere quali siano queste leggi di sicurezza pubblica, o, per dir meglio, se in esse vi sia elemento sufficiente di energia per riparare a questi gravi aumenti di reati. In questa parte io pregherei il signor ministro a volersi spiegare, ed in questo senso formolerò le mie interpellanze. Ho detto che il secondo dei mezzi di prevenire o di reprimere i reati era quello della forza armata. Equi occorre di vedere se nella condizione in cui si trova l'arma dei carabinieri reali per il numero e per il modo con cui è organizzata, si abbia fondata speranza, anzi sicurezza, che essa possa compiere la missione che gli è affidata. Tutti i magistrati che seggono in questa Camera, e che hanno avuto occasione di giudicare processi criminali, renderanno giustizia sicuramente ai molti servigi che l'arma dei carabinieri reali ha prestato negli anni addietro. Credo che una nuova organizzazione che togliesse certe complicazioni che forse non sarebbero più guari compatibili negli ordini politici attuali, darebbe nuovo vigore a quell'arma a cui la confidenza del Governo e della magistratura non verrebbe meno. Credo poi che sarebbe utilissimo che, riandando il principio dell'ordinamento di quell'arma, principio che risale alla legge francese del 18 gennaio 1791, onde fu tratto anche il regolamento che è in vigore presso di noi, si vedesse il modo di combinare il servizio di quell'arma, ove d'uopo, anche con quello della guardia nazionale. Dico ove d'uopo, perchè, quanto credo importante il mantenere in attività la guardia nazionale, altrettanto penso essere necessario di non istancarla inutilmente. Io credo che, come si stabiliva nella legge francese del gennaio 1791, si possano anche da noi prevedere certi casi in cui la guardia nazionale adempia il nobile ufficio di assicurare la tranquillità pubblica. Veniamo ora al terzo dei mezzi che ho accennato.

Il Ministero Pubblico nell'ordine giudiziario, come voi sapete, o signori, è il braccio che fa agire la molla nell'istruzione de' processi. Io non intendo ora di esaminare in che modo sia stato fin qui governato l'esercizio del Ministero Pubblico, nè di scemarne sicuramente la lode a lui dovuta; ma io penso che nell'attuale nostra legislazione, secondo il Codice di procedura criminale che qui esiste, che il Ministero Pubblico non abbia nemmeno tutta l'efficacia de' mezzi che gli si addicono onde giungere ad ottenere lo scopo che gli è prefisso. Quelli che vorranno paragonare la disposizione del Codice d'istruzione criminale di Francia rispetto all'azione del Ministero Pubblico nei processi criminali con quella che s'osserva nell'istruzione dei processi criminali presso di noi, vedranno come molto maggiore sia l'attività che in quella parte di legislazione si attribuisce al Ministero Pubblico in Francia dove, convien dire che l'azione di quella istituzione in molti casi è esemplare.

Dunque domando se unicamente, imitando quel capo di legge che è nel primo libro del Codice civile di procedura criminale francese, non sia il caso di rafforzare grandemente quest'azione. E allora si potrà domandare più esaltamente conto al Ministero Pubblico anche di ogni specie di tardità o di soverchia mitezza che si avvertisse nell'esercizio delle sue funzioni.

Io ho abusato lungamente della vostra sofferenza, o signori. Voi saprete meglio di me indicare i rimedi che occorrono ai mali presenti. Io mi limito ora a formulare le mie interpellanze al Ministero, che sono nei seguenti termini:

1° Quale sia stata da sei mesi a questa parte la progressione ascendente o discendente così in numero come in gravità dei reati contro le proprietà e contro le persone, massime in fatto di grassazioni e furti qualificati;

2° Se il Governo creda di essere fornito di mezzi sufficienti di preventiva sorveglianza per impedire il maggior numero di reati, o se abbia intenzione di attivare vieppiù il servizio dell'arma dei carabinieri reali, mettendola anche, ove d'uopo, in rapporto con quella della guardia nazionale;

3° Se il Governo non creda di aumentare l'energia dell'azione del Pubblico Ministero, allargando ad esso la sfera di attività nella procedura criminale.

DE LA CHARRIÈRE. Je m'associe pleinement aux vœux de mon digne collègue, monsieur le comte Sclopis, relativement à la nécessité de prendre des mesures efficaces pour en exclure les auteurs des délits qui compromettent la sûreté publique. Je le fais d'autant plus volontiers que, s'il ne m'avait prévenu, j'aurais moi-même adressé au Ministère des Interpellations semblables. Il n'est que trop vrai que les vols nocturnes et à main armée se multiplient d'une manière effrayante; ce n'est pas seulement en Piémont que de tels faits jettent la perturbation dans les esprits, mais aussi en Savoie.

Je puis vous citer un fait récemment arrivé à Chambéry dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, si je ne me trompe.

Une maison située au centre de la ville, et dont les propriétaires étaient momentanément à la campagne, a été dévastée de fond en comble: meubles, linges, tableaux, argenteries; jusqu'à présent on n'est parvenu à se mettre sur les traces des coupables. J'ignore s'il faut l'attribuer à l'incurie, ou à l'inhabileté des agents de la police. Que ces agents se soient montrés incapables, ou négligents, il faut les changer.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Ringrazio prima d'ogni cosa il signor senatore interpellante di avermi dato occasione di trattare di questo argomento della pubblica sicurezza in queste circostanze. Se le mie parole non varranno a

togliere intieramente le inquietudini che agitano le nostre popolazioni in questi giorni per ripetuti delitti, varranno almeno, io spero, a scemarle, poichè si saprà che il Governo vuole ed ha ferma intenzione di adoperare tutta l'energia possibile, onde sia tutelato il fondamento dell'ordine sociale, la sicurezza delle proprietà e delle persone, senza di che sarebbe inutile parlare di libertà. Ciò ritenuto, e rispondendo alle interpellanze, dirò prima d'ogni cosa che ringrazio pure il signor senatore delle ricerche storiche di cui egli ci ha in parte fatto conoscere i risultati. Esse potrebbero essere preziosissime, quando fossero necessari nuovi provvedimenti, ed allora il Governo non esiterebbe a chiederli, ed il Parlamento, unito al Governo stesso, non ometterebbe certamente di accordarli.

Ma, a dir vero, io non credo che ora ci troviamo in queste emergenze. È verissimo che da alcuni mesi a questa parte i delitti si sono d'alquanto accresciuti; ma, e nell'anno scorso alla stessa stagione, e due anni sono, e altresì in alcuni degli anni del Governo assoluto, succedevano pure a queste epoche con più frequenza i delitti.

Nel nostro Piemonte sono più frequenti soprattutto le grassazioni, specie di delitti che più di rado accadono nella Liguria e nella Savoia, e generalmente nelle montagne; delitti che pur troppo si commettono nelle nostre pianure da oziosi e vagabondi, da persone rotte ad ogni maniera di vizi.

Ora domanda il signor interpellante quale sia il giudizio che porta il Governo sopra questo stato di cose. Questo non è, come dissi, affatto nuovo. Io mi riferisco alla discussione che ebbe luogo nel Senato in ordine alla legge già votata dalla Camera dei deputati, e concludo che ciò non proviene dalla mancanza di leggi:

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?

Ecco la difficoltà.

Le straordinarie vicende che sorsero in questo paese dovettero necessariamente partorire una scossa tale negli ordini sociali, che non tutti seppero, per così dire, orizzontarsi, onde si trovò disorganizzata la polizia, più debole si fece l'azione della magistratura, e più fievole quella della forza armata.

Ma le istruzioni date dal mio predecessore alla forza armata, e da me mantenute, sono istruzioni conformi alla legge, e non eccedono in nulla i limiti prescritti dallo Statuto. Queste istruzioni, io dico, sono tali quali abbisognano perchè io possa assicurare il Senato che la forza armata agisce veramente con tutta l'energia, sicchè da alcuni giorni hanno già prodotto ottimo effetto; laonde, così continuando, non potrà fallire lo scopo desiderato, che è quello di ottenere un pronto ristabilimento della tranquillità e dell'ordine.

Questa scossa, a dir vero, credo che l'abbiamo sentita tutti, e Governo e governati; talmente che la poca esperienza, anzi nessuna, che vi era degli ordini costituzionali, ebbe talvolta ad imbarazzare il Governo, e cosiffatto imbarazzo si è pur manifestato talvolta nella magistratura. Ma ora, tutti d'accordo procedendo, otterremo l'intento. Mi si domanda quali sono i mezzi che intendiamo di porre in opera. In questo sono perfettamente d'accordo coll'onorevole interpellante. I mezzi non sono altro che una regolare organizzazione della sicurezza pubblica, una sufficiente forza armata, e l'organizzazione del Ministero Pubblico.

Quanto all'organizzazione della sicurezza pubblica, ben sa il Senato come si emanasse nell'anno scorso, in tempi in cui il Governo era rivestito di pieni poteri, una nuova legge

intorno alla sicurezza pubblica. Ma questa si riconobbe poi *talmente ingombra d'inconvenienti*, che non fu posta in tutte le parti in esecuzione, dal che ne provenne che il servizio della sicurezza pubblica non esisteva più nel modo di prima, mentre che non vi era neppure la nuova organizzazione.

Ora siamo in queste condizioni. Tuttavia da che io sono al *Ministero dell'interno non mai ho cessato di porre in opera ogni mezzo che più sia valevole*: e frattanto si sta preparando una legge la quale ponga termine a quest'incertezza. Quanto alla forza armata, mi compiacerò eziandio di aver qui l'occasione di rendere piena giustizia all'arma dei carabinieri reali. Essa è pur sempre quella che prestò immensi servigi, e continua a renderli, ed io credo che questa forza sia sufficiente, tanto più che, per l'istruzione data dal ministro della guerra ai comandanti di questo servizio, le truppe concorreranno a rafforzare i carabinieri. Debbo altresì compartir lode alla guardia nazionale, che in molti luoghi ove essa fu richiesta, non si rifiutò di battere la pattuglia di notte, rendendo un ottimo servizio.

Dal canto della forza armata adunque nulla manca, perchè, eseguendosi le disposizioni del Governo, l'ordine sia ristabilito ed i rei siano scoperti.

Quanto all'organizzazione del Ministero Pubblico, in assenza del ministro della giustizia, io posso assicurare che egli si è già meco posto d'accordo, acciocchè questa parte dell'organizzazione giudiziaria sia prontamente separata dal progetto generale, la cui formazione era commessa ad una apposita Commissione; se ne farà perciò ben tosto un progetto di legge affatto speciale. Questo progetto potrebbe essere adottato in modo temporario finchè sia fatta una organizzazione generale; ma intanto noi lo abbiamo riconosciuto indispensabile.

Egli è adunque con queste vedute, egli è con questi mezzi che già esistono e con quelli che il Governo proporrà, che egli spera di riuscire nell'intento a soddisfazione del Parlamento e del pubblico.

DELLA MARMORA ALBERTO. Domando la parola per unirmi ai miei due colleghi i quali hanno fatto cenno dei disordini che hanno luogo in Piemonte e nella Savoia. Dirò a questo proposito che vi ha un'altra parte dello Stato nella quale i torbidi, e specialmente i delitti, sono assai più numerosi ancora che nel continente.

Voglio parlare della Sardegna, ove probabilmente dovrò fra pochi giorni ritornare.

Siccome si è fatto giustamente l'elogio del servizio dei carabinieri, io mi credo in dovere di dare ugualmente una pubblica testimonianza di lode ai cavalleggeri nell'isola di Sardegna, e faccio voti che il ministro prenda in considerazione queste mie parole, affinchè aumenti quel corpo, e specialmente di quelli a cavallo, i quali ne hanno un vero e legittimo bisogno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Intorno a quest'argomento si presero già nel Consiglio dei ministri le debite misure, perchè l'organizzazione di questo corpo sia condotta a perfezione, e per tal modo rimanga accresciuta la forza armata in Sardegna. Ebbe pure luogo un Congresso al Ministero coi deputati della Sardegna, non solo per questo effetto, ma eziandio per dar opera che si ponga un argine alla piena dei disordini, e i delitti siano prevenuti e puniti.

Vede perciò il Senato che anche in questa bisogna il Ministero non pretermise di fare l'ufficio suo.

DELLA MARMORA ALBERTO. Io vorrei che il ministro credesse che questa istanza non procede da altro fuorchè dall'incertezza in che sono circa la possibilità che quel

corpo possa fare il servizio in questo momento, specialmente per la mancanza di cavalli, perchè in quel paese non si può fare utile servizio se non a cavallo, e i soldati a piedi vi possono fare ben poco.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Interessa sommamente la tranquillità pubblica ed il Governo che si conservi il dovuto rispetto alla legge; questo però non è osservato, neppure a tenore dell'articolo 1 dello Statuto fondamentale. Io chiederei il permesso al Senato e l'annunzia del signor ministro per dedurre un'interpellanza sull'applicazione che si fa generalmente dell'articolo 1, intorno a ciò specialmente che riguarda la religione dello Stato; domando pure che mi sia permesso, stanle l'esile mia voce, di pregare il collega ed amico Sauli di leggere queste poche parole. *(Trasmette al senatore Sauli l'interpellanza in iscritto)*

SAULI. La religione cattolica, venerata e professata universalmente da tanti secoli in queste nostre contrade, protetta dalle antiche nostre leggi e dalle nuove, dichiarata infine formalmente sola religione dello Stato, si è fatta oramai, per opera di pochi, bersaglio di contumelie, di sediziose derisioni, di dileggi d'ogni maniera, non solo nella persona de' suoi ministri nell'esercizio delle loro funzioni, ma nelle sue dottrine e ne' più sacri suoi dommi.

« Ne fremo la numerosissima parte delle nostre popolazioni, che tiene a pregio di essere e mostrarsi apertamente cattolica; ma essa non è sola a chieder conto al potere esecutivo di così grave impunita violazione dell'articolo 1 del nostro Statuto fondamentale. Altri, forse men teneri degli interessi della religione in particolare, che non degli interessi politici in generale, vedono tuttavia, non senza inquietudine, la violazione di un articolo qualunque della legge fondamentale, palladio delle pubbliche libertà.

« Nel fermo convincimento in cui sono che la soverchia tolleranza usata in proposito compromette essenzialmente la libertà e la dignità della religione dello Stato, non che quella del Governo medesimo, credo che sia dovere d'interpellare il Ministero, conservatore e vindice qual è della legge, se non intenda di porre un argine al deplorato abuso, con esigere dai magistrati cui spetta, e particolarmente dal Pubblico Ministero, un efficace concorso che richiami la rigorosa osservanza dell'articolo 1 dello Statuto fondamentale, degli articoli 164 e 168 del Codice penale, degli articoli 16, 17 e 18 dell'editto del 26 marzo 1846. »

GALVAGNO, ministro dell'interno. Rispondo che il Governo è intimamente convinto della necessità di far conoscere a coloro i quali vorrebbero intaccare la religione, la forza ed importanza dell'articolo 1 dello Statuto, ed è fermamente risoluto di farlo con tutti mezzi legali osservare. Ma io osserverò che, o si tratta degli abusi di libertà (che direi licenza) che si commettono con opere e vie di fatto, ed allora la forza pubblica e la giustizia energicamente vi provvede; oppure di quelli per via di stampa, ed in questo caso l'esecuzione degli articoli di legge che ha citato l'onorevole senatore interpellante appartiene ai tribunali, ai magistrati, ai quali è attribuita la cognizione dei reati di stampa; questi, sull'istanza di chiunque, provvedono, ed il Governo è ben persuaso che i magistrati adempiranno ognora il dover loro religiosamente.

DE CARDENAS. Io domando al ministro quali sono le cause per cui si trova così lenta l'applicazione della legge, sia riguardo agli insulti personali che ricevono le persone ecclesiastiche, come non ha guari accadeva nella chiesa di San Dalmazzo, fatto conosciuto da tutti, sia riguardo a quelli che si vedono pubblicati nelle pubbliche vie, nei teatri, e

colla stampa contro i vescovi, gli ecclesiastici, i cittadini, contro la religione medesima.

Forse ciò dipende, come già diceva l'onorevole collega che primo diresse l'interpellanza al Ministero, o da imperizia, o da negligenza, fors'anco da colpa, non dirò degli impiegati superiori del Pubblico Ministero, ma bensì di qualche subalterno funzionario.

E diffatti noi vediamo le cause mal intavolate innanzi ai tribunali, alle volte intravolte; vediamo delle citazioni portate fuori di tempo, che obbligarono a sospendere i giudizi intavolati; vediamo procedimenti mal combinati, che diedero luogo a cavilli legali dagli opposenti.

Sono materie queste che il Ministero Pubblico dovrebbe avere studiate a sufficienza, onde innanzi ai tribunali non rimanessero poi mal compiute le cause, e d'altra parte si potesse essere sicuri che queste cause, mal incominciate da principio, mal avviate nel seguito, non avessero a rimanere per soli cavilli legali degli oppositori incompiute, o non risultassero con esito contrario.

Su questo punto io eccito l'onorevole ministro qui presente a volere invitare quello di grazia e giustizia onde si provveda in modo che non abbiano gl'intrapresi processi a terminare, direi quasi, con iscornio della pubblica autorità, come pur troppo vediamo succedere da varii mesi a questa parte. Ma, forse sarà anche una sola arcana fatalità, non vi sarà alcuna colpa che spinga queste cause ad avere un esito così infelice: *Habent sua sidera lites. Una specie di fatalità* par che contrarii. Ma la cura, lo studio, l'assiduità potranno ottenere quello scopo di pubblica sicurezza, di tranquillità, di rispetto alla religione, alle persone, alle opinioni che tutti abbiamo diritto di godere.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Dipenderà assai dalla magistratura, ma mi pare che dipenda anche molto dal Ministero, poichè, se alcuno della magistratura fallisse al debito suo, il Ministero deve provvedere.

Dirò poi che non son pochi gli esempi di delitti di quella sorta, i quali rimasero impuniti, e che sono troppo conosciuti tutti gli scandali e gli eccessi che hanno luogo giornalmente nel nostro paese da qualche tempo.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Devo spiegare intieramente le mie idee, perchè, interpretate a questo modo, mi si farebbe dire ciò che forse non ho voluto dire. Ho detto che, nell'incertezza di applicazione di leggi, fatte sotto un regime assoluto ad un regime libero, forse abbiamo tutti potuto mancare, e che, tanto il Governo che un magistrato, hanno potuto fallire per debolezza, ma che poi, le cose ripigliando il corso naturale, tutti avrebbero fatto il dover loro; che il ministro della giustizia deve bensì rispondere di ciò che riguarda il suo Ministero, ma non risponderà certamente di ciò che riguarda i magistrati, perchè sono indipendenti nelle loro decisioni.

STANA. A difesa e lode della figure magistratura, di cui ho l'onore di occupare il primo seggio, debbo protestare e riferire al Senato che, per quanto mi sappia, un solo caso si presentò finora, in cui si sia lesa ed intaccata direttamente la religione, ed è nell'opuscolo che porta il titolo: *Gesù Cristo dinanzi ad un Consiglio di guerra*. Ma debbo però informare il Senato che, appena comparve questo libro, dal Ministero Pubblico si fecero tutte le istanze contro l'editore e contro lo stampatore, e che su questo processo il tribunale di prima cognizione di Genova ha già riferito il suo giudicato. Con questa sentenza quel tribunale avvisò che non fosse di sua competenza la cognizione del reato, perchè conteneva, secondo il suo modo di vedere, due reati: uno che in-

taccava direttamente ed indirettamente la religione, l'altro che intaccava l'inviolabilità della proprietà. Sotto quest'ultimo aspetto, a termini dell'articolo 54 della legge sulla stampa, la cognizione di simili reati spetta al magistrato d'appello. Conformandosi a quest'articolo, il tribunale di prima cognizione di Genova, che solo da pochi giorni pronunziò già il suo giudicato, riconosceva (come dissi) che questa non era materia di sua spettanza, e ne rimandava la cognizione al magistrato d'appello, cosicchè, a difesa della magistratura, debbo affermare che per questo sta preparato un progetto di legge che si presenterà alla prima occasione, dove ognuno scorderà che non si lascia indietro veruna cosa per dare i provvedimenti i più energici onde reprimere sminiglianti reati, i quali recano tanta offesa all'ordine pubblico, alla tranquillità e alla sicurezza.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Dirò al signor ministro che tutti i delitti che si rimproverano non sono della stampa, ma più propriamente stanno nei teatri, non che nelle insolentissime canzoni che si cantano in presenza della polizia. Lasciando dunque da parte gli abusi che possono aver luogo nella stampa, e il tempo necessario in cui vi si possa riparare dal Ministero e dalla magistratura, parmi che si possa intanto provvedere efficacemente a questi eccessi d'empietà.

DI COLLEGO LUIGI. Da quanto si è detto in ordine a questi delitti relativi alla religione, si può arguire dalla dichiarazione fatta dal ministro che sia sua ferma intenzione di reprimerli. Già più volte per verità si è veduto alla prova questa sua intenzione nei processi che ha fatto formare e nelle misure che ha preso anche attorno a quei fatti cui dianzi si accennava avvenuti nelle chiese.

Io credo che in generale sia necessario che la nazione e i cittadini, ma soprattutto i malviventi, si persuadano di questa ferma risoluzione del Ministero, ed io applaudisco a questa interpellanza che è stata fatta in modo da dare occasione al Ministero di spiegare il suo proponimento fermo di proteggere la religione, come è dovere di qualunque cristiano, molto più di coloro che presiedono alla cosa pubblica, ai quali corre l'obbligo di frenare tutti quanti vorrebbero tentare di profittare del presente sconvolgimento di idee per esprimere contro la religione pensieri o sentimenti ostili od irreverenti, o per via di libri o di giornali, o di insultarla per altro mezzo qualunque nei suoi templi o nella persona dei suoi ministri. Senonchè la religione non abbisogna di protezione, ed io mi sono servito di una espressione impropria, dicendo dovesse esser protetta dal Governo. La protezione si accorda dal grande al piccolo, dal potente al debole, dal ricco al povero; la religione è grande: essa è forte, non debole; è ricca e non bisognosa, ma questa piccolezza, questa debolezza, questo bisogno è nelle persone. È la popolazione, sono i cittadini che hanno bisogno di essere protetti; la religione si regge da sé, come si è sempre retta malgrado le persecuzioni dei Governi nei primi tempi in cui veniva combattuta; la religione ha prosperato in allora malgrado i patiboli; essa prospera tuttodì, malgrado il knout, prospera malgrado la canqua. Ma, se la religione non teme le persecuzioni, molti sono pur troppo fra quanti la professano, i quali si lasciano intimorire dalla guerra che se la muove dai suoi nemici, dalle maldicenze o dagli oltraggi che si recano ai suoi ministri. A favor di questi tali che vacillano nella professione della loro fede religiosa (e pur troppo sono molti) dee giovar principalmente la ferma risoluzione che mostrò il Ministero di sostenere e difendere la religione nostra cattolica. Per questo modo i deboli saranno raffermati, i buoni saranno

animati, e la religione continuerà a prosperare principalmente nel nostro Stato, il quale, per favore speciale del Cielo, si è mantenuto religioso nonostante tutte le vicende; io spero che continuerà a mantenersi a fronte dei conati che si fanno colle calunie, colle derisioni, cogli'insulti, per veder di togliere alla medesima l'influenza che ha. Mostri pubblicamente il Ministero la sua fermezza in favore della religione, e non vi sarà a dubitare che non si mantenga da tutti per la medesima il dovuto rispetto.

PRESIDENTE. Il dover mio, il quale mi vieta di prendere la parola o di spiegare la mia opinione in un argomento in cui la mia qualità di capo di questo magistrato d'appello mi avrebbe imposto il dovere e forse anco conceduto la fortuna di poter sdebitare la magistratura piemontese, come si è fatto acconciamente per la liguro, dalla taccia di tiepidezza che se l'è voluto apporre, il dover mio, dico, mi chiama ad invitare il Senato a voler por termine a questa discussione, passando alla disamina della legge sulle pensioni militari nella quale il Senato erasi fermato all'articolo 6.

MAESTRI. (*Interrompendo*). Io domando di proporre un ordine del giorno motivato.

PRESIDENTE. Ho invitato il Senato a passare alla discussione della legge, perchè credo non sia necessario un ordine del giorno quando nessuno dei senatori interpellanti prende ulteriormente la parola. Credetti questo silenzio segno manifesto che ciascuno fosse pago delle spiegazioni date dal ministro.

SCLOPIS. Io domandava la parola per ispiegare che, non credendo che la discussione fosse giunta assolutamente al suo termine, perchè non sapeva se altri oratori volessero ancora entrare nell'arringo, io mi era estenuato, per paura di interrompere la discussione inopportuna, dal chiudere per così dire la serie delle mie idee. La risposta che ha dato il signor ministro alle interpellanze che ho avuto l'onore di indirizzargli svelano la ferma volontà che il Ministero ha di provvedere onoratamente per prevenire e reprimere i reati contro le proprietà e le persone di cui io facevo cenno; svelano inoltre che il Ministero crede in parte di avere un mezzo sufficiente onde giungere a questo scopo, che in ciò che ancora gli può difettare ha volontà determinata di sopperirvi, e sopperirvi efficacemente; per conseguenza io sarei indiscreto se non mi dichiarassi soddisfatto della risposta datami dal signor ministro dell'interno, nella fiducia pure che, per porvi termine, i fatti del Ministero saranno tali da soddisfare, non che me, l'universale dei cittadini e questo stesso Parlamento; dunque io mi contento delle spiegazioni che mi ha dato, senza che io credo sia necessario di passare all'ordine del giorno motivato, certo che alle parole ben presto corrisponderanno i fatti.

MAESTRI. Quando si fanno interpellazioni al Ministero e che il Ministero risponde, può rimaner dubbio, ove la cosa finisca nel silenzio, se le risposte sieno o no soddisfacenti, se il Ministero meriti approvazione o disapprovazione, lode o biasimo, e però l'ordine motivato, massime se il subbietto è grave come quello d'oggi, è necessario ed usitato nelle discussioni parlamentari. L'onorevole signor ministro dell'interno ha così ampiamente e lodevolmente risposto alle interrogazioni che testè gli furono mosse che mi pare un tributo di giustizia e di onore l'esprimere l'opinione che si è mostrata individualmente favorevole con un ordine del giorno motivato che manifesti il voto generale.

Propongo quindi il seguente ordine del giorno:

• Il Senato, dichiarandosi pienamente soddisfatto delle risposte date dal signor ministro dell'interno alle interpel-

lanze degli onorevoli senatori conte Sclopis e conte Di Saluzzo, passa all'ordine del giorno. •

GALVAGNO, ministro per l'interno. Ringrazio il preoccupante dell'onore che vuol fare al Ministero, ma posso assicurarlo che, finchè nessuno parlava, il Ministero doveva credere che il Senato non voleva biasimarlo.

Quando il Senato non lo biasima, il Ministero è soddisfatto, perchè in tutto il resto non ha compiuto fuorchè il dover suo.

PRESIDENTE. Debbo prima chiedere se l'ordine del giorno motivato, letto dal senatore Maestri, sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE PENSIONI MILITARI.

PRESIDENTE. Il senatore Bava mi trasmette in questo istante un'aggiunta da farsi all'articolo 6, il quale venne votato nell'ultima seduta, alla fine dell'adunanza. Egli intende di aver ancora campo e diritto di poter proporre al medesimo un'aggiunta, la quale è così concepita:

« Le disposizioni di quest'articolo sono applicabili ai bas-s'uffiziali e soldati. »

Il senatore Bava ha la parola per isviluppare la sua aggiunta.

BAVA. Messieurs, la modification faite par le Sénat à l'article 6 de la loi sur les pensions militaires, moyennant laquelle les officiers auraient droit à une pension après dix ans de service, m'engage à vous proposer d'accorder une semblable faveur aux sous-officiers et aux soldats, et conséquemment d'ajouter audit article le paragraphe suivant:

« Le disposizioni del precedente articolo sono pure applicabili ai bas-s'uffiziali e soldati. »

Messieurs, l'opportunité et la justice de cette disposition sont à mes yeux tellement évidentes que je répute inutile d'en entretenir à long le Sénat.

Dans un temps et dans un pays où l'égalité des droits par devant la loi a été si hautement proclamée, je ne puis voir une raison pour nier aux sous-officiers et soldats un droit que l'on accorde aux officiers; leur position et leur condition ne sont point telles à justifier une différence de traitement; tous appartiennent à la même armée; ils font le même service selon leur grade, ils courent les mêmes dangers, et pour ces motifs ils doivent pouvoir aspirer tous proportionnellement aux mêmes avantages.

Le Sénat n'a pas cru devoir admettre aux vétérans ou aux invalides les sous-officiers et les soldats comptant 15 ans de service, et qui ne seraient plus aptes à rester dans les files de l'armée active, et quoique pour mon compte j'aie applaudi à l'idée généreuse de mon honorable collègue, monsieur De Sonnaz, j'avoue que je n'ai pu m'y associer sans modifications, parce que je crains qu'une telle faveur pouvant donner en peu d'années un trop grand développement à cette milice sédentaire, cela causât un vrai préjudice à nos finances et à l'armée mobile; mais, parce que cette bienveillante proposition n'a point été adoptée, on ne peut en conclure qu'il faille priver les sous-officiers et soldats de la part de la pension à laquelle ils ont droit au delà des 10 années de service, comme les officiers, et cela jusqu'à la réception des premiers aux invalides, ou bien à leur admission à la retraite.

Messieurs, supposons que pour ne point trop encombrer la royale maison d'Asti le Gouvernement fixe comme pour le passé à 18 ans de service l'époque de l'admission; dans ce cas je vous demande quelle sera la récompense que vous donnerez aux sous-officiers et aux soldats pour leur service de 10 à 18 ans? Autrefois l'on accordait des gratifications, mais si la loi se tait, comment pourra-t-on récompenser les sergents, les caporaux et les soldats des services prêtés de 10 à 18 ans? Il arrive aussi souvent que les jeunes militaires ont une répugnance marquée à entrer aux invalides, ou que le besoin de secourir un père, une mère ou des orphelins les obligent, après certaines années de service, à rentrer au sein de leur famille, perdront-ils pour accomplir de tels devoirs des droits acquis? Je ne peux me le figurer. L'on nous dit: la pension des sous-officiers et des soldats à 15 ans de service est si modeste qu'il convient à peine d'en parler; je répons que le sergent a droit à 180 francs, le caporal à 152 francs, le soldat à 108 francs, et pour des agriculteurs ou des ouvriers vivant en famille, ce sont là des ressources à ne point dédaigner; d'ailleurs pour nos finances il est plus convenable de supporter une telle charge, que la somme annuelle de 500 francs, au moins, que coûte un simple soldat aux invalides.

Si donc la justice et l'égalité des traitements exigent que l'on alloue aux sous-officiers et aux soldats d'une santé chancelante quelques moyens d'existence; si l'intérêt financier et l'inclination naturelle de l'homme le pousse à aller mourir dans son pays et à mêler ses os avec ceux des membres de sa famille, et si le système des pensions de retraite satisfait à tous ces divers besoins, je me complais à espérer que le Sénat voudra accueillir la proposition que j'ai l'honneur de lui soumettre en faveur de cette classe de militaires si digne des sympathies de leurs concitoyens.

COLLA, relatore. Malgrado tutta la mia deferenza per l'onorevole proponente, la cui parola, principalmente allorchè si tratta di cose militari, è certamente di grande autorità per me ed anche per tutto il Senato, io mi trovo, mio malgrado, costretto a non ammettere l'aggiunta che propone.

Ella è in sostanza un emendamento all'articolo che si è addottato, è un emendamento del quale si era già fatto parola ieri. Con questo si distruggono le parole *gli uffiziali* per sostituire le parole *i militari*. Tale proposizione era stata fatta da uno dei nostri onorevoli colleghi, se non m'inganno, dal signor cavaliere Di Collegno.

La risposta che allora si diede mi servirà adesso per respingere quest'aggiunta anche nella sostanza. Allora ci rispose che pei bass'uffiziali e pei soldati l'ammissione al *minimum* della pensione era cosa di così poco momento che non poteva abbastanza sollevarli dai loro bisogni, che non poteva neppure considerarsi una remunerazione sufficiente; allora si disse che pei bass'uffiziali e pei soldati si ha la casa degl'invalidi, si hanno i veterani.

L'onorevole proponente è caduto in grave errore credendo che il Senato abbia respinta la proposta del signor generale Di Sonnaz, colla quale domandava che si mettesse un articolo espresso che dia ai bass'uffiziali e soldati, i quali si trovano nel caso preveduto dall'articolo 6, il diritto di ottenere questo beneficio invece della pensione che loro si vorrebbe dare. Il Senato non lo ha rigettato; il Senato ha applaudito a questa proposizione, e il Ministero si è impegnato a dare provvedimenti tali che assicurino ai soldati questi benefici.

Con ciò è abbastanza assicurata la sorte dei bass'uffiziali e

soldati, e non è il caso certamente di variare quanto fu addottato dal voto del Senato.

PRESIDENTE. Prima di lasciare inoltrare maggiormente la questione, debbo chiedere se la proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

È permessa la discussione.

DE SONNAZ. Puisque par un amendement on revient à assurer un sort aux sous-officiers et aux soldats, je pense que l'addition que l'on propose de faire à l'article 6 peut se faire dans le sens de la proposition que j'ai eu l'honneur hier de soumettre au Sénat. Je soutiens toujours qu'il vaut mieux pour eux les admettre à servir dans les vétérans s'ils en ont l'aptitude, ou même aux invalides suivant le cas, que de leur accorder une pension insuffisante. La charge pour le trésor ne sera pas d'abord fort considérable, leur nombre étant fort limité; ensuite veuillez considérer, messieurs, que cette charge ne sera pas gratuite. Les vétérans continuent à prêter un service fort utile, et même les invalides capables de quelque service ne laissent pas de prêter au besoin quelque service encore.

A cette occasion je me permets de faire une observation à monsieur le ministre de la guerre. . . .

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare al senatore De Sonnaz che questa materia è estranea a quella che abbiamo per le mani, e, siccome la legge di cui trattiamo ha già percorso tre sedute, facendo poca strada, pregherei il signor De Sonnaz a volersi ridurre a quanto appartiene all'emendamento.

COLLA, relatore. Io proporrei al signor presidente, nell'interesse del nostro regolamento, di mettere ai voti se si abbia ancora a ritornare su d'un articolo quando è già votato, ciò che mi pare contro le nostre leggi.

PRESIDENTE. Io aveva già concepito dubbi che sorgessero dallo stesso principio, ma il riflesso che il senatore Bava poteva benissimo dare alla sua proposizione l'aspetto non già di un'appendice dell'articolo 6, ma di un nuovo articolo da collocarsi fra l'articolo 6 e 7, mi tratteneva dal proporre una votazione in tal proposito. Piuttosto dirò che le osservazioni fatte dal senatore De Sonnaz, appartenendo al beneficio che può spettare ai soldati di essere collocati nella casa degl'invalidi d'Asti e presso i veterani, sono fuori della questione che vuoi in questo momento ventilare; giacchè su tale proposizione vi è cosa giudicata nella seduta dell'altra sera. Il Senato aveva già sentita siffatta proposizione; il relatore della Commissione applaudì ad essa, associandosi alla generosità dei sentimenti che l'hanno suggerita; il Ministero la lodò, riservandosi di farne oggetto delle sue meditazioni e proporre, il più presto possibile, un progetto di legge.

Ciò ha bastato al Senato per dover prescindere dall'entrare in altri particolari, e dopo che il Senato portò il suo giudizio sopra una proposizione, io non debbo oggi permettere che, in occasione di un emendamento che ha qualche somiglianza con quella, si rinnovi l'antica discussione.

Io dunque non posso mettere a votazione fuorchè l'emendamento, l'aggiunta, l'articolo, quale voglia dirsi, che il senatore Bava propone.

Questo fu appoggiato dal Senato; il relatore lo ha combattuto; spetta al Senato a decidere, ed io lo porrò ai voti.

DE SONNAZ. Non posso capire come non posso entrare a discutere su di questo emendamento, poichè batte sulla medesima questione, riguarda gli stessi interessi.

PRESIDENTE. La questione è affatto differente, in quanto che l'onorevole senatore De Sonnaz proponeva di dare un

vantaggio ai soldati anziani e bass'ufficiali collocandoli in riposo nella casa degli invalidi d'Asti o dei veterani. Al contrario l'articolo proposto dal senatore Bava consiste in domandare che lo stesso vantaggio di una porzione della pensione di riposo che si concede agli uffiziali si consenta anche, in proporzione, ai bass'ufficiali e soldati; anzi egli ha presentato alcuni calcoli a dimostrare che questa concessione non è così tenue come parve l'altro ieri. Il risullamento di questo quinto è di circa cento lire.

DE BONNAZ. Il trentesimo per il soldato è di lire 6, per il sergente di lire dieci all'anno.

DI COLLEGNO GIACINTO. Io appoggio per quanto so e posso il nuovo articolo proposto dal generale Bava; l'appoggio tanto più perchè, avendo il Senato adottato nell'articolo 4 il principio di ammettere un giorno forse anche una ritenzione sul fondo dei sott'uffiziali e soldati, gli ha così paragonati e compresi nella categoria generale del militari.....

Voci. No! no!

DI COLLEGNO GIACINTO. Ma si è detto militari.

UN SENATORE. Non si è escluso nessuno.

DI COLLEGNO GIACINTO. Questo si è un emendamento della Commissione, adottato l'altro ieri dal Senato. Ora, se nell'articolo 4 si è ammesso il principio che i sott'uffiziali e soldati possano anche andar soggetti ad una ritenzione, mi pare giusto che debbano godere anch'essi del privilegio invocato ora dal generale Bava, di essere, cioè, ammessi a godere di una tenuissima pensione quando abbiano raggiunto i dieci anni di servizio.

DE LA CHARRIÈRE. Quelle que soit la forme qu'on veuille donner à la proposition du général Bava, soit qu'on la produise sous la forme d'un amendement, soit qu'on la produise sous la forme d'un article additionnel, nous n'en serions pas moins en contradiction avec notre vote sur l'article 6, si nous acceptions aujourd'hui cette proposition. En refusant de remplacer l'expression d'officiers, qui se trouve dans le dit article, par l'expression de militaires, nous avons jugé qu'il serait inapplicable aux sous-officiers et soldats.

COLLA, relatore. Domando la parola per dare alcune spiegazioni.

Io porto ferma credenza che non si possa votare nuovamente sopra un articolo che esclude appunto i bass'uffiziali e soldati; dimodochè, secondo le nostre regole, non si può ammettere questa proposta in quanto alla forma. In quanto poi alla sostanza, rispondo all'onorevole senatore Bava che non sono da temersi gli inconvenienti di cui egli ha fatto parola, perciocchè il Ministero può facilmente stabilire nel regolamento che, invece di diciotto anni determinati prima per l'ammissione alla casa degli invalidi dei bass'uffiziali e soldati, nei casi preveduti dall'articolo 6, si ammettano anche coloro che contano solamente dieci anni di servizio, e questo non importerà gravi ostacoli.

La casa d'Asti può accogliere molte persone; inoltre sappiamo tutti che vi sono molti individui aggregati alla casa d'Asti colla licenza di stare alle loro case; infine non mancano modi per stabilire delle case succursali.

Non credo poi nemmeno che sia fondata la ragione esposta dal cavaliere Di Collegno, il quale ha creduto che, mettendo nella legge la parola militari, si sia voluto comprendere anche i bass'uffiziali e soldati, e renderli ugualmente soggetti alla ritenzione.

Il Senato ha protestato e dichiarato che usava la parola militari per non pregiudicare menomamente la questione, che voleva solamente stabilire nella legge il principio della

ritenzione, ma poi non ha deciso, ed anzi pareva generalmente d'opinione che la ritenzione non si potrà mai estendere al soldato o bass'ufficiale. È bensì vero che uno dei nostri colleghi ha detto che vi sarebbe forse mezzo di estenderla anche ad essi, accrescendo loro di qualche poco la paga.

I preposti alle dogane, i quali sono pareggiati ai soldati, vanno soggetti alla ritenzione; ma lo sono in grazia di una maggior paga che loro è assegnata espressamente onde renderli capaci a sostenere il peso della ritenzione; così si ottiene anche un certo vantaggio, quello cioè di avvezzarli a fare una specie di economia ed avere poi un fondo di riserva a favore delle famiglie proprie.

Ma queste sono tutte questioni che si dovranno discutere allorquando si tratterà della legge della ritenzione. Il Senato non ha per ora giudicato niente, anzi ha protestato formalmente che non intendeva pregiudicare menomamente le questioni che riguardano le ritenzioni. Credo adunque che non sussistano i timori esposti nè dell'uno, nè dell'altro dei preopinanti; mentre si è provveduto sufficientemente alla sorte dei bassi uffiziali e soldati; d'altra parte poi la cosa è già decisa.

PRESIDENTE. Le osservazioni del relatore della Commissione mi pongono in dovere di sottoporre alla considerazione del Senato la questione così detta preliminare, vale a dire se sia il caso di votare o no sopra la proposizione Bava. Come il Senato ha inteso, si è fatta osservazione che la cosa è già decisa. Il Senato non può giudicare due volte sull'istessa cosa, molto meno il contrario di ciò che ha già fatto. Io debbo perciò porre ai voti la questione preliminare, vale a dire se o no il Senato debba votare sopra questa proposizione.

Chi crede che si debba ammettere la questione preliminare, voglia rizzarsi.

(La questione preliminare, dopo prova e controprova è approvata).

Ora si passa all'articolo 7.

DE FORMARI. Si tratta di proposizione la quale, se non può esser aggiunta come un'alinea all'articolo 6, mi pare che possa formare un articolo appunto intermedio, come fu proposto poco anzi per altro tra l'articolo 6 ed il 7. Propongo adunque la seguente addizionale disposizione:

« Coloro i quali, dopo essersi dimessi dal servizio militare, tornassero a riprenderlo, saranno bensì ammessi per l'effetto di regolare a suo tempo la qualità della loro pensione di giubilazione, a far contare con l'ulteriore servizio l'anteriore, ma deducendo da questo tanti anni per quanti compiti avessero intermesso il servizio. »

Questa è una prima proposizione; succede un altro alinea:

« Qualora però riprendessero il servizio all'occasione di una nuova guerra in cui si trovasse la patria impegnata, la suddetta deduzione non avrà luogo, ed anzi in questo caso ogni anno di campagna della nuova guerra conterà loro per due anni di servizio effettivo. »

Domando la permissione di soggiungere poche parole per motivare la mia proposizione, salvo a maggiormente svilupparla ancora nella discussione, perchè spesso volte accade che la proposizione non è appoggiata, e poi si può per avventura riconoscere che essa è sapiente, preziosa, e ciò perchè a prima vista non se ne ravvisano lo scopo e i mezzi per raggiungerla. Prendo anzi la libertà in questa occasione di manifestare il mio avviso che non si debba essere avari del così detto appoggio per una debita presunzione, salvo il caso d'evidente insussistenza, che una proposta su cui il suo autore insiste può con ulteriore sviluppo apparire degna di essere considerata, e risultare degnissima di essere accolta.

Signori, il primo capo della proposta d'aggiunta mi sembra non abbisogni di una giustificazione. Il poter cumulare due periodi di servizio, se non è un diritto perfetto, è una equitativa concessione, ma per non troppo concedere. . . .

COLLA, relatore. Mi permetto d'interrompere il signor senatore De Fornari per fargli osservare che all'articolo 16 si è già provveduto per ammettere il servizio prestato prima e quello prestato dopo non ostante l'interruzione; mi pare perciò che sarebbe bene aspettare alla discussione di questo articolo.

DE FORNARI. Avrei qualche cosa da aggiungere. . . .

COLLA. Rimane solamente escluso il tempo che passa dal giorno in cui prese congedo, o è stato condannato, od ha disertato, locchè include che si conta il tempo antecedente ed il tempo posteriore.

DE FORNARI. Non avendo fatto studio apposito sopra ogni articolo, nè su tutta l'economia della legge, riconoscendomi incompetente sulla materia, ha potuto sfuggirmi che vi fosse questa disposizione, la quale però non collima precisamente con quella che propongo, e in ogni modo mi sembra che questo sia il vero luogo dove debbe essere situata la proposta mia, di cui la seconda parte è un favore molto significativo introdotto con grande intenzione appropriata alla circostanza di quello che rientrasse al servizio all'occasione di una nuova guerra, la quale disposizione mi pare che sia degna di essere presa in grande considerazione.

PRESIDENTE. Siccome tanto per l'una, come per l'altra proposta può essere il luogo allorché tornerà l'articolo 16, io inviterei il signor senatore De Fornari di aspettare allora a proporre il suo emendamento.

DE FORNARI. Siccome a me parve che già qui vi fossero nell'articolo 6 disposizioni eccezionali modificative all'articolo 2, ho creduto che qui fosse il luogo di continuare ad annoverare queste disposizioni eccezionali modificative; se poi si crede che si rimandino ad altro luogo, io non ho difficoltà.

PRESIDENTE. L'articolo 7 è così concepito. . . .

CIBRARIO. (Interrompendo) Il senatore De Fornari vuole che si decida.

PRESIDENTE. In primo luogo domanderò se la proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

DE FORNARI. Salvo però il riprenderla.

PRESIDENTE. Ben inteso. Il tenore dell'articolo 7 è il seguente:

« I militari giubilati per ferite od infermità contemplate all'articolo 3, e che hanno raggiunto il numero d'anni richiesto per la pensione d'anzianità, hanno ragione a detta pensione.

« Quelli di detti militari che non hanno ancora aggiunto il suindicato numero di anni, hanno ragione al *minimum* della pensione ed all'aumento per gli anni di grado fissato dal terzo alinea dell'articolo 5. »

In questo articolo 7 la Commissione non ha fatto altra osservazione che quella di toglierne la clausola che riguarda l'aumento degli anni di grado; questa clausola essendo stata già discussa allorché si è parlato dell'articolo 4, pare che non debba più far parte di questo articolo. Ciò non pertanto io domando se alcuno de' senatori sopra di esso chiegga la parola.

Non essendovi alcuno che dimandi di parlare, io porrò ai voti questo articolo.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 8:

« La perdita intiera della vista, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di due o più membri, provenienti dalle cause indicate all'articolo 3, danno diritto al *maximum* della pensione ed inoltre all'aumento di una metà.

« Le infermità o ferite provenienti dalle dette cause o che danno luogo all'amputazione od alla perdita assoluta dell'uso di un solo membro, o sono riconosciute equivalenti, secondo le norme che verranno specificate con apposito decreto reale, a tenore del prescritto dall'articolo 90 della presente legge, danno diritto:

« 1° Al *minimum* della pensione, qualunque sia la durata dei servizi del militare;

« 2° Ad un aumento eguale a quelli fissati dalla tabella per ogni anno di servizio di grado, e ciò nei primi vent'anni di servizio e nei primi dieci anni di grado.

« Per l'applicazione del presente articolo l'espressione un membro s'intenderà significare una mano od un piede.

La Commissione, per le ragioni stesse testè dette, propose che il calcolo a farsi degli anni di grado si escluda da questa legge. Vorrebbe ancora per maggior chiarezza, per maggior concisione prescindere dal definire al termine dell'articolo cosa debba intendersi per la parola membri, proponendo che l'articolo sia così concepito: (V. Documenti, pag. 281.)

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra. Le modificazioni introdotte dalla Commissione ragguardando particolarmente sopra un'emendazione più chiara e più concisa, il Ministero le accetta volentieri.

STARA. Mi faccio lecito di far osservare che, secondo l'articolo che segue, la pensione di ritiro non può mai superare la paga effettiva che spetterebbe al militare al momento della sua giubilazione, eccettuato il caso previsto dal primo alinea dell'articolo 8:

PRESIDENTE. La cosa mi pare facilmente spiegata. Qui si prevede il caso in cui il militare potrà avere più che il *maximum*, e questo è il caso in cui il militare perdesse due membri, vale a dire le due mani, o i due piedi, o una mano ed un piede, ecc. Questo è il solo caso in cui il militare potrà ottenere più del *maximum*. Negli altri casi il militare otterrà più del *minimum*, ma non potrà mai, non ostante 25 o 30 anni di servizio, oltrepassare il *maximum*; perciò mi par chiara la redazione della legge, quale è stata proposta.

GALLI DELLA LOGGIA. Farò un'osservazione all'alinea dell'articolo 8: « Le infermità o ferite provenienti dalle cause che danno luogo ad una amputazione od alla perdita assoluta di un membro... » ecc.

Un uomo che abbia la disgrazia di aver riportato ferite così gravi, come la perdita di un membro, che vada soggetto al *minimum* della pensione, mi pare che non sia troppo retribuito.

COLLA, relatore. Il *minimum* per un membro, ed il *maximum* per due.

GALLI DELLA LOGGIA. Secondo me è un difetto della tariffa, massime poi che vedo che, se si tratta di un sottotenente, il *minimum* è di 720 franchi.

Capisco benissimo che si vive, ma si vive male; se si tratta di un soldato è di 170. Che cosa capiterà di un uomo se non può più esercitare un mestiere, se lo aveva? Potrà vivere con queste poche lire? Avremo il triste spettacolo di vedere un uomo, che ha perduto un membro al servizio della patria, che andrà mendicando.

Io non trovo questa proposizione giusta. Credo che quello che è stato ferito, che ha perduto un membro qualunque, abbia diritto al *maximum* della pensione.

COLLA. Allora possono ritirarsi nella real casa d'Asti.

GALLI DELLA LOGGIA. Ma dopo 18 anni di servizio. E se ne hanno solamente 5 o 6? Se nella prima campagna dopo essere stato levato da casa egli perde un braccio od una gamba?

COLLA, relatore. Fosse anche un giorno solo, un militare che ha perduto un membro al servizio del paese sarà ricoverato, ed il Governo non lascerà mai che mendichi un soldato quando non abbia di che vivere.

PRESIDENTE. La materia d'altronde è separata, e meglio se ne ragionerà quando si metterà ai voti il paragrafo secondo dell'articolo 8.

Per ora metterò ai voti il paragrafo primo, vale a dire quello che privilegia coloro i quali hanno avuto la disgrazia di perdere due membri.

Chi approva. . . .

COLLI. È il progetto della Commissione o quello del Ministero?

Alcune voci. Della Commissione.

PRESIDENTE. Darò lettura del primo paragrafo dell'articolo 8.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Ora leggerò il paragrafo secondo.

DI CASTAGNETTO. Mi pare che non si sia ancora abbastanza provveduto per certe ferite che possono rendere le persone tanto malconcie da non poter più lavorare. Per esempio, vi sono ferite le quali qualche volta rendono l'uomo incapace di procacciarsi il vitto; potrebbe anche darsi un soldato ferito, per esempio, nel petto, il che lo rende così malconco ed infermo, che non potrebbe più adempiere od attendere ad un altro impiego.

Parmi che questo alinea non esprima abbastanza. . .

COLLA, relatore. In questo caso naturalmente il Governo provvederà come ha sempre fatto finora.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se vuole approvare questo paragrafo secondo.

(È approvato.)

Ora porrò ai voti l'intero articolo 8.

(È approvato.)

Vengo ora a dar lettura dell'articolo 9, così concepito:

« La pensione di ritiro non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al militare al momento della sua giubilazione, eccettuato il caso previsto al primo alinea dell'articolo 8.

« Per l'effetto del presente articolo sono considerati far parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai regolamenti per i bass'ufficiali e soldati. »

Non essendovi alcuna modificazione della Commissione lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Darò ora lettura dell'articolo 10.

« Nell'assegnamento della pensione si ha per norma il grado ond'è effettivamente rivestito il militare nell'arma a cui appartiene al momento della sua giubilazione.

« Il diritto alla giubilazione degli uffiziali di sanità e dei cappellani è ragguagliato ai gradi cui sono rispettivamente assimilati.

« Se però il militare non conta ancora due anni compiuti di grado, e domandi di essere giubilato per anzianità od infermità indipendenti dal servizio, avrà ragione solo alla pensione del grado rispettivamente inferiore, coll'aumento per ogni anno di esso grado, come avesse continuato a servire nel grado stesso. »

In questo articolo 10 la Commissione ha escluse, come ha

fatto altrove, l'aumento annuo del grado, ed ha aggiunto alle parole *cappellani ed uffiziali di sanità gli impiegati civili, professori e maestri dell'accademia militare*, aggiunta questa già stata approvata in altro articolo.

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra. Il Ministero accetta queste modificazioni.

PRESIDENTE Chieggo al Senato se vuol votare l'articolo intero.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 11:

« I militari d'ogni grado del corpo dei carabinieri reali, dello stato maggiore generale, dei corpi reali d'artiglieria e del genio hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè continuo due anni di servizio nel grado loro in una di tali armi.

« Se però non contano due anni compiuti di grado e domandino di essere giubilati, avranno ragione solo alla pensione del loro grado effettivo.

« I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali hanno ragione alla pensione assegnata ai gendarmi; e, quando non continuo due anni compiuti di grado, a quella del grado immediatamente inferiore.

« L'aumento per gli anni di grado sarà pur sempre ragguagliato al grado effettivo. »

È aperta la discussione sull'articolo 11.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola:

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il ministro della guerra proporrebbe col quarto alinea di questo articolo, dove si parla dei marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, il seguente emendamento:

« I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, giubilati per anzianità di servizio dopo sei anni di grado, ovvero per ferite ed infermità incontrate per ragione di servizio, quando continuo due anni di grado avranno ragione alla pensione del grado di sottotenente; negli altri casi avranno ragione alla pensione del grado immediatamente inferiore. »

Le disposizioni che si trovano nel progetto di regolamento erano state proposte in seguito di queste considerazioni:

Nel progetto di regolamento aveasi avuto in mente di stabilire disposizioni tali per i medesimi che, senza lederne gli interessi, cautelassero nullameno il servizio. Epperò, fatto riflesso alla riduzione del limite di tempo da 50 a 25 anni, ed all'introduzione fatta della categoria dei guardarmi per stabilire in corto modo una gradazione gerarchica nelle pensioni militari, fatto il computo della pensione di guardarme proposta coll'aumento per ogni anno di grado, i marescialli d'alloggio avrebbero conseguito poco presso a 25 anni la pensione per essi stabilita dal regolamento del 1851 ai 30 anni; ma, fatta in ora osservazione alla soppressione dell'aumento per ogni anno di grado, non che alle disposizioni favorevoli ammesse per i cappellani come pel corpo sanitario militare, tenutosi anche particolarmente conto delle dichiarazioni favorevoli rese all'onore dell'arma dei carabinieri in questo stesso Consesso d'oggi, il ministro della guerra proporrebbe la suddetta redazione, la quale ad un tempo mantiene ai marescialli d'alloggio le onorificenze da parergli ai sottotenenti nell'atto del ritiro, e ne cautele così il particolare loro interesse come il bene del servizio.

PRESIDENTE. Chieggo se non vi è alcuno che voglia la parola sul paragrafo primo di quest'articolo; io comincerò per porlo ai voti, perchè di questo emendamento si parlerà al terzo paragrafo.

RIBERI. Donando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Riberi.

RIBERI. Io vi prego, signori senatori, e vi prego caldamente perchè vogliate nella vostra saggezza riflettere se non è per avventura bene che gli ufficiali militari di sanità siano pur egliino chiamati a godere dell'eccettuazione che si fa in quest'articolo di legge a favore de' corpi d'armi dotte, e credo che voi annuirete ai miei voti s'io vi proverò che così adoperando voi fate cosa giusta, fate cosa consentanea al vostro voto degli ultimi andati giorni, e fate pure cosa consentanea ad alcune precedenti disposizioni ministeriali, e se vi proverò parimente che non indiscreta è questa mia domanda.

Se è vero che gli ufficiali militari di sanità rendano veramente distinti servizi all'armata, il che ho dimostrato in un'altra tornata, ed è stato confermato da alcuni senatori generali fra noi sedenti, di cui il solo nome è un elogio, e di cui la probità e la perizia nelle cose della guerra è una verità popolare; se è vero che la natura del servizio degli ufficiali militari di sanità li costituisce, starei per dire, in un continuo stato di guerra, osteggiati come sono, anche in tempo di pace, dalle malattie contagiose e miasmatiche degli spedali; se è vero che prima d'entrare nella carriera debbono egliino attendere pel lungo corso di 12 e più anni agli studi elementari, secondari ed universitari; se è vero che in quella lunga carriera di studi consumano quasi un mezzo patrimonio, di cui i proventi, isolatamente considerati, equivalgono quasi alla metà del soldo di giubilazione, e, considerati collettivamente, ne equivalgono quasi alla totalità; se è vero che egliino attendono, ugualmente che ogni altro corpo sanitario militare d'Europa, a severi e spesso tediosi studi, come sono quelli che si fanno intorno ai cadaveri negli anfiteatri anatomici e negli spedali in mezzo alle malattie contagiose e miasmatiche, dovendo essere insigniti della doppia laurea medico-chirurgica prima d'entrare nel corpo, e danno forse più numerose guarentigie di capacità per moltiplicati e severi esami universitari d'idoneità e di concorso entrando nella carriera militare e percorrendola; se è vero che, per tenersi a giorno della scienza, hanno a sostenere più gravi spese pel procaccio di libri, di strumenti chirurgici, e per corrispondenze scientifiche, senza del che volterebbero ben presto al regresso scientifico; se è vero che hanno una carriera, per gradi, per onori, per stipendio e per giubilazione, molto limitata, comparativamente a quanto ha luogo nel Belgio, nella Francia, nell'Inghilterra, nella Prussia, ed infine nella Russia, presso alcune delle quali nazioni il corpo sanitario è isolato a guisa di quello del genio, dell'artiglieria e simili, e dove è concretizzato col resto dell'armata ha molti maggiori benefizi, godendo il capo del corpo del grado di generale, e le altre autorità secondarie d'un grado proporzionatamente più elevato che non presso di noi (se vi fosse chi m'accusasse di fare il *Cicero pro doma sua*, io protesto fin d'ora che desidero di vedere allargata la sfera de' benefizi di tutti gli ufficiali del corpo sanitario, eccettochè del suo presidente, in quella guisa che, rappresentando, è un anno circa, al chiarissimo conte Balbo, allora reggente il Ministero della guerra, il bisogno di aumentare gli stipendi, lo ho pregato perchè escludesse il presidente); se è vero che, non allentando noi le capacità ad entrare e stare nel corpo sanitario, esse lo disertano, del che si hanno molti esempi, rimanendo le sole mezzanità, le quali non potendo quelle supplire, risulterà che quel corpo sarà poco per poco ridotto agli ufficiali di sanità di piccola portatura, e cadrà nella distima; se è vero che il corpo sanitario-militare ha ancora

molto a progredire prima che sia salito ai destini di cui è degno ed in cui è presso tutte le nazioni incivilite; se è vero che si fanno favorevoli eccettuazioni per alcuni corpi, per ciò che chiamansi dotte, ed il corpo sanitario-militare ha certamente il diritto d'essere chiamato dotto, poichè i suoi membri attendono per 12 anni allo studio prima di entrarvi, e debbono, dopo entrati, studiare per tutta la loro vita; se è vero che la misura ch'io invoco è consentanea ad un'antecedente disposizione del Governo, il quale, avendo, è un anno circa, determinato che ne' cambi di guarnigione le biblioteche e gli stromenti degli ufficiali di sanità dovessero essere trasportati a spese del reggimento, ha con ciò riconosciuto nel tempo stesso che il corpo sanitario-militare appartiene alle armi dotte; se è vero infine che gli interessi dell'armata e del corpo sanitario sono concretizzati ed immedesimati per modo che, dove gli ufficiali militari sanitari sono capaci e soddisfatti, quella è vantaggiata ed all'opposto; se tutto ciò è vero, mi pare avervi provato, signori senatori, che, annuendo voi al mio desiderio, fate cosa giusta, cosa consentanea al vostro voto dei giorni andati, e ad un'antecedente disposizione governativa.

Mi tocca ora di provarvi che questo mio desiderio non è indiscreto.

Io convengo che tutti i ministri della guerra, a cui ho già altra volta fatto allusione, hanno mostrato buon volere per il corpo sanitario-militare, e che tutti hanno più o meno conferito a migliorarlo, ma sono tuttavia costretto di convenire che egli non ha ancora raggiunto il suo destino, quel destino che la natura gli ha prefisso, quel destino a cui è salito presso tutte le colte nazioni. Nè ciò mi reca meraviglia. Era egli, quel corpo, così gravemente ammalato che, a malgrado di tante cure, non ha ancora potuto risanare del tutto. Starei per dire che prima egli camminava con le grucce e che presentemente cammina soltanto appoggiato ad un bastone, ma che non è per ciò guarito. Su di ciò spero che tutti conveniamo, ma se per avventura qualcuno non ne convenisse, io lo pregherei di fare il confronto tra il nostro corpo sanitario e quelli del Belgio, della Francia, dell'Olanda, delle Russie. Nè mi fa neppure meraviglia questo progredire stentato del nostro corpo sanitario-militare, giacchè tale press'a poco fu l'andazzo dei corpi sanitari delle pur ora citate nazioni; tutti ebbero, per un fatale destino, gravi contrasti nel loro progresso, ma poi tutti raggiunsero la meta. Ciò stante, io dico che noi abbiamo due mezzi per migliorare quel corpo; o noi, camminando sulle tracce d'altre nazioni, aumentiamo i gradi, aumentiamo i benefizi della carriera sanitaria militare, ed allora io faccio sosta alle mie domande; o noi vogliamo che quella carriera continui a stare negli angusti limiti in cui fu fin qui, ed allora io dico che dobbiamo almeno procurare che, così ridotta, abbia essa almeno quel comoducci, quei vantaggi che sono conciliabili con le sue angustie. Così, se non altro, noi mostriamo il nostro buon volere ed accenniamo ad ulteriori miglioramenti, quando lo stato dell'erario sia per acconsentirli, così noi accheteremo anche il corpo sanitario-militare, per motivo del quale vennero addosso al Ministero mille sarcasmi per parte della stampa, e mille pure ne vennero addosso a me ed ai membri del Consiglio che presiedo, i quali in fine dei conti non altro abbiamo fuorchè voce consultiva. Convengo che i nove decimi di cotali ingiuriosi scritti furono dettati da maldicenza, pure dalle cose per me poco sopra notate apparisce che sta nei medesimi acquattata qualche verità. Ritornando ora di dove era partito, e le cose stando in questi termini, io dico che, se il corpo sanitario militare avesse raggiunta la sua meta, il mio do-

mandare sarebbe indiscreto, ma che cessa dall'esserlo dal momento che è cosa ben provata essere egli ancora lontano da quella meta.

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra. Una lunga discussione sulla importanza di migliorare la sorte del corpo sanitario si è agitata nell'ultima e penultima seduta. I senatori ed il Ministero d'accordo hanno aderito a che si diminuisse appunto per questo la durata di servizio. La differenza è patente e di grande rilievo, in quanto che, da 50 anni che è la durata del servizio per gli uffiziali dal capitano in su, e da 25 per gli altri, fu pel corpo sanitario portata a soli 20 anni. Io prego in conseguenza il senatore Riberi a ben voler riflettere che, se si aumentassero ancora le concessioni al corpo sanitario, sarebbe questo molto più vantaggiato che noi siano gli uffiziali di tutte le altre armi. Il professore Riberi osservava che le paghe degli uffiziali sanitari del nostro paese non sono ancora in rapporto cogli stipendi del corpo sanitario di molte altre nazioni; ciò è vero, ma è da notarsi che la paga di tutti i nostri uffiziali, massime degli uffiziali dell'armi dotte, è in grandissima sproporzione con quella degli altri paesi; per esempio, la paga d'un capitano d'artiglieria in Francia è di lire 5,000, in Prussia di lire 6,000, mentre presso di noi è appena di lire 3,000. Per conseguenza io credo che la proposta misura aggraverebbe l'erario di una spesa che sarebbe a detrimento di tante altre che tornano necessarie pel buon andamento dell'armata.

RIBERI. Ho l'onore di far notare all'onorevole ministro della guerra che il Senato nella penultima tornata non ha fatto alcuna concessione a favore del corpo sanitario militare, ma altro non ha fatto che conservare lo *statu quo*.

COLLA, relatore. La Commissione non crede di accettare. . .

PRESIDENTE. (Interrompendo) Prima della discussione occorre di vedere se l'emendamento sia appoggiato. L'emendamento del signor senatore Riberi consiste nell'appoggiare al favore concesso alle armi privilegiate dei carabinieri reali, stato maggiore generale, artiglieria e del genio anche un uguale vantaggio per gli uffiziali del corpo sanitario.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al relatore della Commissione.

COLLA, relatore. Mi duole sommamente di non poter concorrere pienamente ad appoggiare la proposizione dell'onorevole mio collega ed amico professore Riberi.

La Commissione conviene anch'essa nel sentimento di non ammetterlo, coerentemente a ciò che ha esposto il ministro della guerra. Io credo che non si possa stabilire giustamente confronto fra gli uffiziali sanitari e quelli dei carabinieri reali, stato maggiore generale, artiglieria e del genio. Il motivo per cui cotale favore è stato concesso a questi corpi è, direi, composto. Una parte si riferisce ai loro studi, al tempo che debbono mettere per abilitarsi a quest'ufficio, alle spese che debbono incontrare per compra di libri, ecc., le quali cose sarebbero altresì comuni agli uffiziali sanitari. V'è pure la ragione che si desiderava ritenere nel corpo del genio, dell'artiglieria ed altri, gli uffiziali che vi hanno intrapresa la loro carriera, e che con istudi speciali si sono impiegati a questo servizio. Accadeva spesse volte, principalmente nel genio e nell'artiglieria, che gli avanzamenti, i quali si fanno per sorte di corpo, fossero meno facili, meno frequenti, e perciò gli uffiziali che in questi corpi servivano si trovassero in condizioni inferiori a quelli degli altri corpi, mentre avevano merito maggiore. Questa ragione non si potrebbe ugualmente applicare agli uffiziali sanitari o ad altri. Un'altra ori-

gine poi di differenza esiste in questo, che i chirurghi sono ammessi, come ha osservato giustamente il signor ministro, alla giubilazione dopo 20 anni di servizio, e i capitani e i maggiori, che hanno grado corrispondente a quello dei chirurghi maggiori, non sono ammessi che dopo 50 anni.

La differenza è gravissima, e mi pare faccia già un compenso di qualche considerazione per gli uffiziali sanitari. A ciò si aggiunge che questi, sia mentre sono in servizio, sia quando cessano dal medesimo, possono ancora cavar partito dei loro lumi, dell'istruzione propria acquistata cogli studi; mentre invece l'uffiziale del genio, e ancor meno l'uffiziale dei carabinieri, quando si determina a ritirarsi dal servizio, è per lo più inabile a qualunque altra cosa. Io credo dunque, e il dico con molto mio rincrescimento, non doversi ammettere questa proposizione, la quale riuscirebbe a grave peso del regio erario, e forse darebbe anche cagione che si dovesse entrare nell'esame per vedere se si debba far lo stesso anche pei cappellani, per le ragioni medesime che hanno bisogno di maggiori studi, e che incontrano anch'essi molte fatiche per ciò che riguarda la parte sanitaria, e per le cure negli ospedali. Forse converrebbe dire altrettanto pei professori ed i maestri, e si entrerebbe in una discussione che ad altro non tenderebbe che ad un forte aggravio pel regio erario.

Per altra parte, spettando al Ministero di stabilire con legge a qual grado corrispondano le cariche degli uffiziali sanitari, allora gli verrà fatto di poter vedere se sia il caso di assimilare quei gradi i quali fra loro corrispondono.

Quanto a me, persuaso come sono che sarebbe un'ingiustizia non solo per gli uffiziali sanitari, ma per l'armata tutta, il non migliorare la condizione dei suddetti uffiziali, quanto si può e quanto permettono anche le circostanze e le condizioni delle regie finanze, fo voto perchè il Ministero pensi, per quanto potrà e per quanto sia conciliabile cogli interessi dello Stato, a procacciare un miglioramento rispetto alla condizione degli uffiziali sanitari; ma ad ogni modo non credo si possa ammettere la proposta.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore De Sonnaz.

DE SONNAZ. Sarò breve quanto sarà possibile. Egli è certo che in questa nuova legge i chirurghi maggiori in secondo, ben lungi di acquistare, perdono, perchè, secondo le disposizioni ultimamente vigenti, i chirurghi maggiori in secondo di prima e di seconda classe avevano tutti la giubilazione di 1,100 lire, poichè in allora progredivano per anzianità. Ora che si progredisce da un grado all'altro, che, passando da chirurghi maggiori in secondo di seconda classe a quelli di prima classe, e da chirurghi maggiori in secondo si passa a chirurghi maggiori in primo per mezzo di un esame, i meno abili certamente rimarranno indietro, e dopo 20 anni si troveranno avere meno che non avrebbero anticamente potuto acquistare chirurghi maggiori in secondo di seconda e prima classe; e mentre nello stato attuale avrebbero 1,100 lire di giubilazione, colla legge nuova non ne avranno più che 900, e per questo io proporrei. . .

COLLA, relatore. Prego l'onorevole preopinante di osservare che la tariffa non provvede niente affatto per i chirurghi.

Un senatore. Sono pareggiati ai tenenti.

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra. Adesso hanno 900 lire.

DE SONNAZ. Per l'addietro non vi erano per la giubilazione dei chirurghi maggiori provvedimenti; se ve ne sia qualcheuno presentemente lo ignoro; sono paragonati ai tenenti, dunque avranno la giubilazione relativa, che, secondo la tariffa, è di 900 lire.

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra. Prima avevano 700 lire, adesso ne hanno da 900 fino a 1,400, come i tenenti.

DE SONNAZ. Secondo la tariffa del 1831.

FRAT. Voglio sottoporre al Senato alcune considerazioni intorno alle giubilazioni che si vogliono dare agli ufficiali del corpo dello stato maggiore generale.

PRESIDENTE. Lo pregherei di riservare queste spiegazioni quando occorrerà la discussione dell'articolo. Adesso siamo ridotti all'emendamento riflettente i chirurghi. Bisogna prima lasciar sfogo a quest'emendamento; dopo che questo sarà o non sarà accettato, allora metterò in discussione l'articolo.

RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Debbo con dispiacere fargli osservare che non si può parlare più di due volte sullo stesso argomento.

DI COLLEGNO LUIGI. Domando la parola per osservare che quello che si detto del favore accordato ai chirurghi nell'articolo precedente non riguarda che la conservazione di quel che avevano; e ciò ripeto per rispondere all'ultima osservazione del signor relatore. D'altronde i chirurghi (si dice) quando escono dall'armata e sono giubilati hanno ancora il mezzo di esercitare la loro professione.

Nessuno ignora che la chirurgia vuole persone giovani, e che per conseguenza chi ha ottenuto la giubilazione non ha più una tale qualità che ispiri bastevole confidenza in chi è costretto a farsi operare.

L'altra osservazione, che riguarda la meno felice condizione del chirurgo, il quale ottenne d'essere in ritiro, si è quella che egli è stato per molti anni nel caso di passare da un luogo ad un altro. La riputazione nelle persone dell'arte medica e chirurgica si acquista particolarmente allorchando intendesi parlare delle cure che vennero fatte da loro e delle operazioni che vennero eseguite; quindi nel passare che si fa per loro in diversi luoghi, questa riputazione non li seguita in generale; epperò il chirurgo, il quale torpa nella società dopo il servizio militare, secondo quello che si è già stabilito, non avrà quei vantaggi dei quali godeva, e troverà difficoltà nell'esercitare l'arte sua, per non essere bastevolmente conosciuto. Ad aggravare poi la sua condizione s'aggiungerà l'ingiuria dell'età che lo renderà meno atto.

COLLA, relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Di Collegno sono tutte giustissime, ma si applicherebbero solamente qualora si dicesse che gli ufficiali sanitari dopo il ritiro possono ancora esercitare la loro professione come se fossero giovani, e non avessero percorse le guarnigioni. Io ho detto che essi possono trarre qualche partito dalla professione medesima, poichè già si intende che, essendo piuttosto avanzati in età, non possono lavorar molto, e nelle guarnigioni non si saranno potuto formare una clientela numerosa.

È vero però che potranno essere chiamati come consulenti quando non possono operare; potranno avere qualche piccola clientela ed esercitare qualche poco la propria professione. Questo è quanto ho voluto dire, ma non certamente per significare che questa sia una ragione per premiarli.

PRESIDENTE. Debbo porre ai voti l'emendamento.

Chi approva l'emendamento favorevole al corpo sanitario militare, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora debbe discutersi il paragrafo 1 dell'articolo sul quale il senatore Frat ha chiesta la parola.

FRAT. Versamente aveva chiesta la parola per proporre un emendamento concertato coll'onorevole senatore Franzini.

Ora mi viene fatta l'osservazione che sia opportuno di soprassedervi finchè siano presentate altre leggi; perciò vi rinunzio.

(Sono posti ai voti ed approvati il 1° ed il 2° §.)

PRESIDENTE. Leggo il § 3°. (*V. sopra*)

A quest'articolo il ministro della guerra qui presente ha proposto un emendamento che lo modifica sostanzialmente, ed è così concepito. (*Vedi sopra*)

(Il senatore Colla domanda che si dia comunicazione alla Commissione di questo emendamento.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo emendamento.

DE LAUNAY. Je me bornerai à faire une simple observation pour appuyer la proposition du Ministère. Je vois dans la loi des dispositions spéciales pour les officiers des carabiniers et des armessavantes, par lesquelles ils auront droit à la pension du grade supérieur.

D'après ce principe, je voi que quand il est question des maréchaux de logis, on a changé le principe, et l'on nous a dit qu'ils obtiendront la jubilation des garde-armes. Mais est-ce bien là un grade supérieur ?

Les garde-armes sont étrangers à l'arme des carabiniers, et les maréchaux de logis des carabiniers quand ils doivent obtenir un grade supérieur, c'est celui de sous-lieutenant, et pour cela ils doivent avoir la pension de sous-lieutenant.

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra. C'est précisément pour cela qu'on a rédigé cet amendement.

DE LAUNAY. Et j'appuye votre proposition par mes observations.

DE SONNAZ. Approvo intieramente l'emendamento per il maresciallo d'alloggio che chiede la ritirata dopo 6 anni di servizio, ma vedo nell'emendamento, di cui ho conservato memoria, che per quello che si ritira per ferite si richiedono due anni di grado. Io vorrei togliere questi due anni per colui che riceve ferite, perchè, le riceve oggi o le riceva domani, abbia due anni di grado o ne abbia tre, mi pare che, essendo ferito per servizio, abbia immediatamente meritata la pensione che gli si compete.

DI SALUZZO ALESSANDRO. L'emendamento proposto dal Ministero lo credo non solamente utile, ma necessario; io, che già fui a capo dell'arma dei carabinieri, debbo dire che essa rese sempre grandi ed importantissimi servigi.

COLLA, relatore. La Commissione accetta l'amendamento del Ministero.

PRESIDENTE. Io dunque lo propongo all'approvazione del Senato.

DE SONNAZ. Io ho proposto un emendamento.

Voci. Un sotto-emendamento.

DE SONNAZ. Un sotto-emendamento, cioè di sopprimere semplicemente gli anni di grado a quello che ha diritto per ferite...

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra. Si mettono due anni per levare l'abuso che ne potrebbe nascere. Siccome tutti abbiamo una tendenza a favorire i nostri inferiori, così questo sentimento ci porterebbe per l'ordinario a dare un grado ad un individuo onde avesse il diritto a poter ottenere qualche mese dopo questa pensione, locchè sarebbe nel corpo a detrimento del servizio.

Per lo contrario se mettonsi due anni, così almeno l'obbligo vi sarebbe di rimanere...

DE SONNAZ. (*In interrompendo*) Vuol dire che rimarranno per farsi ferire, per farsi giubilare. (*Harità*)

(*Qui succede un dialogo fra il ministro della guerra ed il generale De Sonnaz, del quale si raccolgono queste parole*):

Se fosse una ferita che lo rendesse inabile, e se la ferita lo porta al punto di non poter più servire, mi pare che a questo debba provvedersi. (1)

PRESIDENTE. Io credo che le due parti della legge siano essenzialmente distinte: il militare ferito è in diritto di ottenere una pensione, qualunque servizio abbia prestato ed a qualunque arma appartenga.

Il maresciallo d'alloggio dei carabinieri ha anche il diritto, come ferito, a poter avere la pensione stabilita nella tabella, ma vi è poi un altro privilegio sopra le pensioni stabilite nella tabella, ed è che, quando è ferito, la sua giubilazione, ossia pensione, è ragguagliata al grado non di maresciallo d'alloggio, ma di tenente.

Per evitare però ogni soverchia lunghezza, il ministro propone una condizione, una clausola, cioè che l'individuo abbia due anni di servizio; non si tratta di privare il ferito dei vantaggi della pensione, si tratta solamente di privarlo di un favore privilegiato.

Se questa spiegazione basta al Senato, domanderei il suo voto sul sotto-emendamento del senatore De Sonnaz...

DE SONNAZ. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento del ministro della guerra.

Chi vuole approvarlo, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora metterò ai voti l'intero articolo.

Chi vuole approvarlo, voglia sorgere.

(È approvato.)

Interrogo il Senato se vuole continuare...

STARA. Potrebbe ancora passarsi all'articolo 12, che non pare presenti discussione.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 12:

« Hanno ragione alla pensione di giubilazione di grado superiore a quello per cui hanno diritto, ma senza l'assegnamento stabilito per gli anni di grado, i colonnelli che abbiano esercitato per otto anni consecutivi sempre col medesimo grado di colonnello il comando di un corpo o di un reggimento. »

La Commissione propone di surrogare alle parole: di grado superiore a quello per cui hanno diritto, le seguenti: di grado superiore a quello di cui sono investiti, modificazione che colpisce solamente il modo di redazione, non già la sostanza dell'articolo.

(1) Nel verbale si legge: Dall'emendamento del ministro vorrebbe il senatore De Sonnaz che si togliessero i due anni di grado, a favore di coloro che hanno ricevute ferite.

V'ha poi un'aggiunta, la quale supplisce al vuoto che si lasciava nella discussione dell'articolo 5. L'aggiunta è a favore degli altri ufficiali e bassi ufficiali e soldati: quest'aggiunta della Commissione è così formolata. (V. volume *Documenti*, pag. 281.)

UN SENATORE. Resta ben inteso però che, ancorché gli altri ufficiali e bassi ufficiali arrivino così ad una cifra superiore del *maximum*, potranno essi godere di una cifra superiore.

COLLA, relatore. Essendo detto: all'aumento di un quinto alla pensione loro spettante, così pure gli può spettare anche un aumento del *maximum*.

PRESIDENTE. Domando al Senato se vuole votare l'articolo intero, oppure votare separatamente l'aggiunta.

Molti voci. Intero! intero!

(L'articolo 12 e l'aggiunta sono adottati.)

Darò lettura dell'articolo 13:

« È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo, qualunque egli sia.

« Non è computato però il tempo contemplato all'articolo 16, o scorso in congedo illimitato.

« Il tempo scorso in aspettativa è computato secondo le norme indicate all'articolo 18. »

Se nessuno domanda la parola, lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 14:

« Nell'applicazione della presente legge sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore quello a cui, giusta l'annessa tabella, viene assegnata una pensione maggiore o minore. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Nella tariffa conterrà solo fare in modo che sia messo il guardarme prima del maresciallo d'alloggio dei carabinieri.

Molte voci. Va bene! Sicuro! Sì!

(L'articolo 14 è approvato.)

PRESIDENTE. Il Senato è invitato a continuare la discussione della presente legge domani ad un'ora pomeridiana. Avverto però che questa sera alle 8 vi sarà riunione negli uffici.

La seduta è sciolta alle ore 4 e 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione della discussione sulla legge delle pensioni di ritiro pei militari.